

ENTE PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO



Qui proteggiamo natura e cultura



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE della CORRUZIONE e per la TRASPARENZA

2020 – 2022

Adottato con Delibera Commissariale n° 3 del 16/01/2020

PREMESSA

La Legge 6 novembre 2012, n.190 ha introdotto per le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di redigere il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) sulla base delle direttive, metodi e contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Corollario alla Legge n. 190/2012 sono anche i seguenti e successivi atti normativi:

- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D. Lgs n. 97/2016;
- D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Il *Piano della prevenzione della corruzione* è lo strumento attraverso il quale ciascuna Pubblica Amministrazione sistematizza un processo finalizzato a formulare e codificare una strategia di prevenzione della corruzione. Esso, dunque, serve a prevenire ed evitare i fatti corruttivi *prima* che essi vengano a consumazione, o quantomeno, non appena gli stessi stiano per essere commessi, in modo da poterne tempestivamente evitare la prosecuzione e i danni.

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il concetto di *corruzione* nell'ambito dell'attività di prevenzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Come ha affermato il Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n.1/2013 del 25.1.2013, “*le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, com'è noto è disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale, e sono tali da ricomprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.*”

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“*Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.*”

L'Ente Parco Regionale Sirente Velino si impegna nella prevenzione della corruzione e nel contrasto di ogni forma di illegalità consapevole che definire, attivare, sviluppare e migliorare le buone prassi costituisce il modo più efficace per rafforzare l'azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Con l'approvazione del PTPCT per il triennio 2020-2022 si mira a confermare la valorizzazione del concetto del piano, e ancor più, soprattutto, ad elaborare un nucleo di misure concrete in grado di presidiare le minacce potenziali, che emergono dall'analisi del contesto esterno ed interno, in una logica maggiormente improntata alla trasparenza dei dati e delle informazioni, al monitoraggio delle misure, alla rendicontazione e valutazione dei risultati.

Il PTPCT per il triennio 2020- 2022, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni derivanti:

- dal Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n.72/2013 dell'11 settembre 2013, e relativi Allegati per le parti applicabili (PNA/2013);
- dall'aggiornamento al suddetto Piano approvato dall'ANAC con Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 (PNA/2015);
- dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con Delibera n.831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016);
- dall'aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione approvato dall'ANAC con Delibera n.1208 del 22 novembre 2017;
- dall'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera n. 1074 del 21/11/2018.

Si precisa che nell'allegato 1 del nuovo PNA 2019 l'ANAC fornisce nuove indicazioni che rendono superati i precedenti riferimenti metodologici e comportano, per gli enti – soprattutto quelli di piccola e media dimensione – una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita. In considerazione della brevità del tempo a disposizione per la predisposizione del Piano 2020-2022, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), non è stato possibile affrontare in modo compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di "misurazione qualitativa", come illustrata nell'allegato 1, del PNA 2019;- tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall'adozione del PTPCT 2021/2023. Pertanto con la deliberazione di approvazione del PTPC 2020/2022 si sono confermati i criteri e contenuti adottati per il triennio 2019/2021.

Sono state recepite le intervenute modifiche apportate alla normativa in materia di trasparenza dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e dalle disposizioni attuative emanate dall'ANAC.

Il Piano 2020 – 2022, pertanto, contiene un'apposita sezione costituita dal Piano per l'integrità e la trasparenza dell'Ente, formando così un unico documento che a sua volta si deve integrare

con il Piano della Performance 2020 - 2022 in quanto fonte degli obiettivi sugli obblighi di trasparenza ed integrità.

Ulteriori aspetti innovativi, rispetto ai documenti approvati riguardanti il precedente triennio, derivano dalla verifica dell'efficacia delle misure adottate e si concretizzano:

- nella revisione e semplificazione delle aree di rischio che sono state articolate per processi e non per procedimenti amministrativi;
- nella revisione della gestione del rischio;
- nella predisposizione di misure aggiuntive finalizzate al miglioramento del grado di trasparenza interna;
- all'attuazione di misure comuni concordate con altri Enti Parco alla luce della contiguità territoriale e della similarità nei compiti istituzionali e processi

Il contenuto generale del Piano è sintetizzato nei seguenti punti:

- individuazione dei soggetti preposti nella struttura organizzativa dell'Ente ad attuare le specifiche misure di prevenzione della corruzione;
- definizione delle aree di rischio da corruzione in funzione dei processi gestiti dall'Ente;
- descrizione in termini di tempistica e di soggetti attuatori, delle misure di mitigazione del rischio da corruzione sia obbligatorie che ulteriori;
- descrizione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgvo 33/2013;
- modalità del monitoraggio e reportistica delle misure previste;
- creazione di un collegamento tra PTPC e Piano della performance che si prefigge come obiettivo quello di:
 - a) ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
 - b) aumentare la capacità di intercettare casi di corruzione;
 - c) creare un contesto generale sfavorevole alla corruzione;
 - d) adottare ulteriori iniziative per scoraggiare la manifestazione di casi di corruzione.

PARTE PRIMA

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE RISCHIO DA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

I soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione sono tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino ed i relativi compiti e funzioni sono:

a) Il Presidente:

- designa il responsabile dell'Anticorruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs 97/2016);

b) Il Comitato Esecutivo:

- adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs 97/2016);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

Al momento della predisposizione e redazione del presente PTPC si evidenzia che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 31/05/2018, notificato all'Ente Parco in data 04/06/2018 prot. N. 1160, l'Ente Parco Regionale Sirente Velino è sotto la reggenza commissariale.

c) Il Responsabile per la prevenzione della corruzione:

- elabora e propone al Comitato Esecutivo il Piano Anticorruzione;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013 e ss.mm.ii.); elabora la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14 della l. n. 190 del 2012 e ss.mm.ii.);
- coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs 97/2016);
- interagisce con l'organismo indipendente di Valutazione.

d) OIV:

- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013 così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs 97/2016);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii);

. verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

. verifica i contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.»;

La corresponsione dell'indennità di risultato ai Responsabili delle Posizioni Organizzative se individuati nel corso della gestione con riferimento alle rispettive competenze, è collegata anche all'attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento e al rispetto degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dell'Ente.

f) tutti i dipendenti dell'Ente:

. partecipano al processo di gestione del rischio;

. osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

. segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed in alternativa all'ANAC, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti (Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

. attestano, con riferimento alle rispettive competenze, di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente atto, e provvedono ad eseguirlo. In caso di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990 vi è l'obbligo di astensione e di segnalazione tempestiva della situazione di conflitto, anche potenziale.

g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

. osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

. segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento).

Il contesto interno dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino è costituito da tre aree:

La struttura organizzativa è articolata in 4 aree:

- Area amministrativa
- Area Tecnico- urbanistica assetto del territorio e tecnica manutentiva
- Area naturalistico – scientifica

Ciascuna area è costituita da uffici. In particolare:

- Ufficio del Personale e Amministrazione assegnatario delle attività afferenti all'Area di rischio “A”- “Acquisizione e progressione del personale”;
- Ufficio Tecnico- Urbanistico assegnatario di attività afferenti all'Area di rischio “B”- “Affidamento di lavori, servizi e forniture” e alle istruttorie relative al rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni per gli interventi di carattere edificatorio all'interno del Parco, nonché di provvedimenti che rientrano per il loro contenuto nella categoria dei “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”, così come individuati nel PNA e costituenti l'Area di rischio “C”;
- Ufficio Naturalistico-Scientifico assegnatario delle istruttorie relative alle autorizzazioni al trasporto armi all'interno del perimetro del Parco, provvedimenti privi di effetto economico ed immediato nei confronti dei destinatari, che rientrano nell'Area di rischio “C”;
- assegnatario delle istruttorie di autorizzazione al campeggio e al taglio piante, attività a cui

non corrisponde sempre un effetto economico diretto ed immediato nei confronti dei destinatari, relativi all'Area di rischio "C". L'ufficio preposto altresì alla liquidazione dei danni da predazione e di quelli prodotti dalla fauna selvatica alle colture svolge attività, che rientrano nell'area di rischio "D";

- Ufficio Promozione e Marketing assegnatario delle attività di concessione di patrocini, provvedimenti che non conferiscono effetti economici immediati e diretti afferenti all'Area I di rischio.

Il presente Piano, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.parcosirentevalino.it (*Amministrazione trasparente – sotto sezione “altri contenuti corruzione”*), così come stabilito nel PNA/2016.

GESTIONE DEL RISCHIO

Secondo quanto stabilito nel PNA per gestione del rischio da corruzione deve intendersi l'insieme delle attività pianificate e coordinate nel PTPCT per guidare e tenere sotto controllo le attività svolte dall'Ente. L'amministrazione al fine di ridurre la probabilità che tale rischio si verifichi, pone in essere metodologie partecipate e progressive nella loro attuazione.

In conformità all'Allegato 6 del PNA/2013, a cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti, i principi che attendono alla gestione del rischio da corruzione che si intendono attuare nel presente PTPCT sono i seguenti:

- creare e proteggere il valore derivante dalle attività svolte dall'Ente in termini di conseguimento della mission istituzionale, dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi operativi, dell'efficienza dei processi, consenso presso l'opinione pubblica, governance e reputazione;
- attuare la gestione del rischio da corruzione come processo integrato con le attività dell'Ente sia strategiche che operative e non come un processo indipendente esogeno all'organizzazione dell'Ente;
- far diventare la gestione del rischio parte del processo decisionale dei vari Responsabili degli Uffici in modo tale che costoro effettuino le proprie scelte in maniera consapevole al fine di far maturare ed adottare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- gestire l'incertezza derivante dalla sovrapposizione delle norme che disciplinano alcuni settori di attività dell'Ente;
- attuare un approccio sistematico alla gestione del rischio al fine di conseguire risultati in termini di prevenzione che siano coerenti, confrontabili ed affidabili;
- ottimizzare le fonti di informazione a disposizione dei decisori e dei portatori di interesse che afferiscono alle attività dell'Ente;

- conformare le politiche di mitigazione del rischio da corruzione al contesto esterno ed interno dell'Ente;
- includere nelle politiche di mitigazione del rischio da corruzione i fattori umani e culturali interni ed esterni all'Ente che possono facilitare oppure rallentare il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- attuare le politiche di mitigazione del rischio attraverso il coinvolgimento dei portatori d'interesse in modo tale che essi siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio;
- attuare una gestione del rischio in maniera dinamica attraverso un continuo monitoraggio finalizzato alla rilevazione dei nuovi rischi, alla analisi delle modifiche dei rischi prima catalogati nonché ad evidenziare i rischi scomparsi;
- far concorrere le politiche di gestione del rischio da corruzione al miglioramento continuo dell'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente

La gestione del rischio si compone delle seguenti fasi:

- mappatura dei processi attuati dall'Ente Parco Regionale Sirente Velino;
- identificazione del rischio;
- analisi del rischio ovvero valutazione e ponderazione del rischio;
- trattamento del rischio.

In allegato al presente PTPCT sono riportate le tabelle descrittive dei risultati attinenti la gestione del rischio.

Si è preferita tale formulazione sintetica al fine di permettere agli interessati di avere a disposizione una lettura immediata dei risultati derivanti dall'applicazione della metodologia di gestione del rischio riportata nel PNA.

Qui di seguito, pertanto, si riportano soltanto approfondimenti che descrivono le tabelle in questione:

Tabella 1 : mappatura dei processi, identificazione del rischio, valutazione del rischio

Tabella 2 : ponderazione del rischio e trattamento del rischio

Tabella 1: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio

Ai fini del presente Documento è importante sottolineare che l'attività dell'Ente Parco è sottoposta alla vigilanza della Regione Abruzzo.

Mappatura del rischio: aree di rischio

In relazione all'attività svolta dall'Ente, accogliendo i suggerimenti dell'ANAC, si è proceduto ad aggiornare il Piano di Prevenzione della corruzione, aggregando tutti i procedimenti e le attività che vengono svolti in macro processi analizzati e ricondotti alle seguenti **aree di rischio**:

- acquisizione e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni.

Le suddette aree sono inoltre state distinte in sottocategorie per facilitare l'ambito di individuazione dei rischi.

Area A - Acquisizione e gestione delle risorse umane

In questa Area sono state ricompresi i processi relativi all'immissione di forza lavoro nell'organizzazione dell'Ente. In riferimento al personale dipendente si fa presente che ci saranno apposite trattative con le organizzazioni sindacali per la stipula di un contratto integrativo di Ente in cui vengono definiti i nuovi criteri con cui impostare le progressioni dei dipendenti.

Il reclutamento di soggetti con cui stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 avviene sulla base di un Regolamento dell'Ente approvato con Deliberazione n.24 del 28/3/2008.

Il rischio potrebbe incrementarsi per l'attribuzione di borse di studio, l'instaurazione di stage e tirocini, attivazione di forme di volontariato, fattispecie disciplinate attualmente dalla sola normativa regionale per quanto attiene gli aspetti generali.

Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture

Questa Area raggruppa i processi, assegnati, come desumibile dall'organigramma dell'Ente, a più Uffici, con cui l'Ente provvede alle forniture, all'acquisizione di servizi ed all'esecuzione di lavori. I procedimenti relativi agli acquisti di servizi e forniture possono essere divisi in due gruppi: nel primo afferiscono quelli svolti nell'ambito del Mercato elettronico gestito dalla CONSIP (MEPA), le procedure di acquisizione nell'ambito delle Convenzioni CONSIP, i prodotti di cui all'articolo 1, comma 7 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 che obbligatoriamente debbono essere acquistati sulle Convenzioni CONSIP, fatte salve le deroghe previste nella citata normativa mentre nel secondo afferiscono tutti gli acquisti di servizi e forniture che l'Ente compie in maniera "autonoma" nei casi in cui si verificano i presupposti di Legge che permettono di operare al di fuori del sistema CONSIP nonché i lavori pubblici che esulano del tutto da tale sistema. Il primo gruppo di processi non è oggetto di valutazione del presente Piano in quanto gli acquisti avvengono in adesione a gare organizzate e gestite da CONSIP nel MEPA oppure a contratti già perfezionati a seguito di gare espletate da CONSIP come nel caso delle Convenzioni. Il secondo gruppo di processi è disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, dalla procedura in economia oggetto dell'apposito Regolamento approvato dall'Ente, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 26/01/2007. La valutazione del rischio riguarda, pertanto, le

procedure espletate dall'Ente ricomprese nel secondo gruppo con particolare attenzione alle procedure negoziate ed agli affidamenti diretti.

La regolamentazione vigente necessita di apposita rivisitazione alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici e dei decreti correttivi intervenuti in materia.

Area C: Area delle autorizzazioni e dei nulla osta urbanistici

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, curati dall'Ufficio Tecnico Urbanistico, che opera sulla base delle prescrizioni contenute nella L.R. n.42/11 in riferimento alle norme di salvaguardia. Trattasi di attività a basso, se non nullo, contenuto discrezionale in quanto basata sulla verifica di requisiti tecnici dichiarati dagli istanti, che intendono realizzare manufatti all'interno del perimetro del Parco.

Area D: autorizzazioni al trasporto armi.

In questo ambito vengono emesse autorizzazioni al trasporto armi all'interno del perimetro del Parco, provvedimenti che, per loro natura, sono ampliativi della sfera giuridica e privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. La finalità di tali autorizzazioni è quella di tutelare la fauna selvatica presente nel Parco e vengono rilasciate previa istanza degli interessati e successiva istruttoria sulla base della Legge 11 febbraio 1992, n.157, della Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n.10 e delle circolari del Ministero dell'Interno.

Le autorizzazioni contengono gli estremi del percorso, eventuali prescrizioni e vengono trasmesse, per le attività di sorveglianza, anche al Gruppo Carabinieri Forestale L'Aquila dell'ex Corpo Forestale dello Stato.

Sono provvedimenti curati dall'Ufficio Naturalistico scientifico a nessun contenuto discrezionale, regimentati dalla richiamata normativa e dal Regolamento interno dell'Ente.

Area E: autorizzazioni al campeggio, al sorvolo area Parco ed al taglio boschivo.

In tale Area sono ricompresi quei processi autorizzativi che - per il rispettivo contenuto - rientrano tra i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato. Sono provvedimenti la cui istruttoria presenta un basso livello di discrezionalità da parte dei vari Uffici preposti, ovvero l'Ufficio Monitoraggio, l'Ufficio forestale, l'ufficio faunistico e quello tecnico urbanistico al fine di evitare che le tali attività possa indirettamente produrre effetti sull'ecosistema generale del Parco. Trattasi di provvedimenti di nulla osta che contengono precise prescrizioni in merito; analogamente per il taglio boschivo oggetto di nulla osta provvedimento per il quale viene acquisito anche il relativo parere del Gruppo Carabinieri Forestale L'Aquila dell'ex Corpo Forestale dello Stato.

Area F: In tale area rientrano le istruttorie dell' Ufficio biologo addetto alla liquidazione danni da predazione fauna selvatica, che è tenuto ad attenersi al Regolamento indennizzi danni alla zootecnia approvato con delibera commissariale n. 28 del 28/08/2018.

Area G: In tale area rientrano le istruttorie dell'Ufficio forestale addetto alla Liquidazione danni alle colture da fauna selvatica, tenuto ad attenersi al Regolamento indennizzi danni alla zootecnia approvato con delibera commissariale n. 28 del 28/08/2018 e n. 29 del 13/09/2018;

Area H: erogazione di contributi e finanziamenti.

Con il Regolamento approvato con Delibera Commissariale n.29 del 10/10/2019, l'Ente ha regolato l'attività di concessione di contributi, intesi come forme di intervento finanziario

dell'Ente a parziale copertura delle spese, sostenute per iniziative di promozione culturale, sociale, economica e civile del Parco, e finanziamenti ovvero gli interventi in cui l'Ente si assume totalmente a suo carico l'onere finanziario derivante dalla realizzazione di iniziative di altri soggetti. Tale regolamento disciplina la procedura per l'erogazione di tali contributi e finanziamenti nonché le modalità ed i criteri per il loro riconoscimento.

Secondo quanto stabilito nel PNA, per ogni processo si è, quindi, provveduto ad identificarne il relativo rischio, tenendo conto:

- del contesto esterno ed interno all'Ente Parco Regionale Sirente Velino
- dei dati provenienti dall'esperienza pregressa relativamente ai procedimenti penali, ai procedimenti disciplinari, ai procedimenti per responsabilità amministrativo – contabile
- dalle caratteristiche dei processi attivi definite in relazione al grado di discrezionalità, al grado di rilevanza esterna, alla complessità del processo, al valore economico, alla razionalità del processo ed ai controlli a cui il processo è sottoposto.

nonché dell'esemplificazione dei rischi che è riportata nell'Allegato 3 del PNA.

Secondo la definizione contenuta nel PNA, l'insieme dei rischi, configura il "Registro dei rischi" dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino. Tale Registro verrà monitorato, revisionato, se necessario, nel corso della vigenza del presente Piano e se ne darà notizia nel corso degli aggiornamenti successivi.

Si ribadisce che nell'allegato 1 del nuovo PNA 2019 l'ANAC fornisce nuove indicazioni che rendono superati i precedenti riferimenti metodologici e comportano, per gli enti – soprattutto quelli di piccola e media dimensione – una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita. In considerazione della brevità del tempo a disposizione per la predisposizione del Piano 2020-2022, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), non è stato possibile affrontare in modo compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di "misurazione qualitativa", come illustrata nell'allegato 1, del PNA 2019;- tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall'adozione del PTPCT 2021/2023. Pertanto con la deliberazione di approvazione del PTPC 2020/2022 si sono confermati i criteri e contenuti adottati per il triennio 2019/2021.

Nella tabella 1 sono riportati i risultati relativi alla valutazione del livello di rischio che è un valore, così come chiarito nel PNA, dato dal prodotto della probabilità che il rischio si verifichi con l'impatto di ciascun rischio.

Sia la valutazione della probabilità che quella dell'impatto sono state definite facendo riferimento agli indici descritti nell'Allegato 5 del PNA ed il loro valore è stato determinato secondo quanto stabilito nel comunicato del Dipartimento della Funzione Pubblica del 22 ottobre 2013.

La valutazione della probabilità è consistita nell'applicare i punteggi di seguito indicati ai seguenti criteri applicati ad ogni processo: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità del processo, sistema dei controlli:

0 = nessuna probabilità

- 1 = improbabile
- 2 = poco probabile
- 3= probabile
- 4= molto probabile
- 5= altamente probabile

La valutazione dell'impatto del rischio da corruzione per ogni processo è avvenuta applicando i punteggi di seguito riportati ai seguenti profili relativi all'impatto stesso: organizzativo, economico, reputazionale, e immagine:

- 0= nessun impatto
- 1= marginale
- 2= minore
- 3= soglia
- 4=serio
- 5=superiore

Tabella 2 - Ponderazione del rischio e trattamento del rischio

La ponderazione è la fase della gestione del rischio ed è finalizzata alla definizione della priorità di intervento in quei processi, o fasi di esso, in cui il valore di rischio assume il valore più elevato rispetto ai restanti processi e che, pertanto, essendo più sensibili al rischio, richiedono gli interventi più urgenti.

È la fase in cui si decide la scala di priorità di intervento che permette di costruire la "Classifica dei livelli di rischio".

Nella tabella n.2 sono, inoltre, descritte le misure che l'Ente applicherà nell'arco della vigenza del presente PTPCT per neutralizzare o ridurre in misura significativa i rischi da corruzione riportati nella classifica dei rischi al termine delle fasi di analisi.

Le misure di prevenzione individuate dal Responsabile della prevenzione in questo PTPCT ed applicate per ciascun rischio rilevato sono sia quelle obbligatorie per legge, rispetto alle quali è stata individuata anche la tempistica di attuazione, nonché le misure ulteriori desunte dall'Allegato 3 del PNA/2013.

Le priorità di intervento sono state definite in funzione dei seguenti parametri:

- livello di rischio;
- obbligatorietà o meno della misura di prevenzione;
- impatto organizzativo e finanziario

Ogni misura di prevenzione è descritta sulla base delle seguenti componenti:

- obiettivi che si intende raggiungere a seguito della relativa applicazione;
- tempistica di attuazione;
- soggetti responsabili e referenti per la relativa attuazione;
- indicatori di efficacia della loro azione;
- modalità di verifica dell'attuazione di ogni misura.

- elementi che saranno considerati anche in sede di monitoraggio della gestione del rischio attuata.

FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per quanto attiene la formazione in tema di anticorruzione, questa attività essendo obbligatoria per legge verrà sviluppata adeguatamente attraverso la formazione generale che verrà svolta inviando i dipendenti che per mansioni e Ufficio di appartenenza sono più esposti al rischio, ad appositi corsi organizzati.

MISURE OBBLIGATORIE

CODICE DI COMPORTAMENTO

Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisce un “*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”. Tale Codice di comportamento deve assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*”.

Dalla documentazione offerta in visione ed al momento della elaborazione ed approvazione del presente Piano non risulta essere adottato un codice di comportamento integrativo.

Trattasi di una misura di prevenzione obbligatoria che va necessariamente adottata entro il 31.12.2020.

Indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

I meccanismi di denuncia sono quelli indicati nei provvedimenti adottati dall'Ente ovvero le regole indicate nel Decreto Legislativo 165 del 2001, nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali a cui l'Ente appartiene.

Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La rotazione del personale consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo.

La dotazione organica dell'Ente Parco Sirente-Velino è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

In ogni caso dovrà attivarsi ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni) per assicurare l'attuazione della misura.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Nel corso dell'anno 2020 verrà svolta adeguata attività di sensibilizzazione dei dipendenti dell'Ente in materia di conflitti di interesse, con richiamo anche a quanto stabilito nel Codice di comportamento adottato dall'Ente.

Si prevede come misura la formulazione di una clausola standard da inserire nelle determinazioni e nei contratti per la prevenzione dei casi di conflitto da parte di ciascun ufficio per i provvedimenti di propria competenza con monitoraggio dell'attuazione della misura.

Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

Con determinazione Presidenziale n. 224 del 4.12.2014 l'Ente ha approvato un apposito disciplinare al fine di:

- stabilire i criteri oggettivi per l'autorizzazione ai dipendenti dell'Ente di incarichi extraistituzionali;
- individuare le modalità di svolgimento dell'istruttoria di valutazione degli incarichi gratuiti, non soggetti ad autorizzazione, che i dipendenti sono tenuti comunque a comunicare nei casi previsti dalla Legge;
- individuare i criteri di valutazione dei singoli casi di conflitto di interesse da applicare in caso di richiesta di trasformazione a part time nella misura non superiore al 50% di quella a tempo pieno, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 58 bis dell'articolo 1, della Legge 662 del 1996.

Quanto sopra è stato definito tenendo in debito conto le esigenze dell'Ente, del personale dell'Ente anche alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia. Nel corso dell'anno 2020 il tutto verrà opportunamente monitorato

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento

Nella dotazione dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino è prevista una sola figura di Dirigente a cui viene conferito l'incarico di Direttore dell'Ente.

La procedura di nomina è descritta nell'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 42/2011 che prevede che il Direttore, nominato dal Presidente del Parco, è scelto mediante selezione pubblica, tra Dirigenti della P.A., in possesso di comprovata esperienza quinquennale nella direzione di aree protette.

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

A seguito dell'adozione del PTPC 2014-2016, con nota n.3152 del 4.12.2014 del Presidente dell'Ente indirizzata al Direttore sono state impartite direttive finalizzate all'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 in modo tale che:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente Parco Regionale Sirente Velino con l'apporto decisionale del dipendente neoassunto;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva a carico delle controparti di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con l'Ente Parco Regionale Sirente Velino;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione a carico delle controparti di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Ente Parco Regionale Sirente Velino per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

Durante l'anno 2020 si attuerà apposita attività di monitoraggio circa l'attuazione concreta delle suddette misure.

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'istituto del "whistleblowing" non rappresenta una novità nel panorama legislativo internazionale e nazionale in quanto già da molti anni è uno strumento specificamente definito, ma al momento della redazione del presente piano di aggiornamento è stato oggetto di un importante intervento legislativo con la Legge 30 novembre 2017 n. 179 rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

L'articolo 1 della legge n. 179/2017 modifica l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165 del 2001), introdotto dalla legge Severino che aveva già accordato una prima forma di tutela per il segnalante, prevedendo un vero e proprio sistema di garanzie per il dipendente. La nuova disciplina stabilisce, anzitutto, che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della P.A. - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati all'A.N.A.C. che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente comunque sono nulli. Il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Le tutele invece non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

La novità più importante della Legge n. 179/2017 riguarda sicuramente il divieto di rivelare l'identità del segnalante (art. 1, comma 3). Infatti l'identità del segnalante deve restare coperta dal segreto sia nell'ambito di un procedimento penale (ex art. 329 c.p.p.), sia nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti (almeno fino chiusura della fase istruttoria). Per quanto riguarda il caso del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante resta segreta laddove questo sia fondato su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione stessa, in caso contrario, ossia se la contestazione risulti fondata in toto o in parte sulla segnalazione o comunque l'identità del segnalante sia necessaria per espletare il diritto di difesa, la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza del consenso del segnalante a rivelare la sua identità.

Ulteriore garanzia a tutela del segnalante è che la segnalazione è sottratta all'accesso amministrativo agli atti quale disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Occorre precisare che la Legge n. 179/2017 (art. 1, comma 2) ha ampliato la definizione di dipendente pubblico ricomprendendo - oltre che i dipendenti della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 2, del T.U. del pubblico impiego, ivi compresi il personale di diritto pubblico - i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e i lavoratori/collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 179/2017, delinea una "*protezione generale ed astratta*" che, secondo A.N.A.C., deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Nel corso dell'anno 2014 è stata attivata un'apposita casella di posta elettronica relativa alla figura del whistleblower il cui accesso è stato riservato soltanto al Responsabile della prevenzione dal rischio da corruzione. La casella ha funzionato in modo tale che è stata garantita la riservatezza a favore del Responsabile della prevenzione, è stata garantita la segretezza del denunciante.

L'Ente ha provveduto anche a diffondere tra i dipendenti e collaboratori la scheda predisposta dall'ANAC per la segnalazione di abusi e illeciti.

Essendo una misura strutturale la casella di posta elettronica continuerà a funzionare anche per il periodo di validità del presente PTPCT.

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I *patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito nell'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012 in data 9.12.2014 con provvedimento prot. n.3198 adottato dal Direttore dell'Ente è stato emanato un ordine di servizio affinché siano inserite nei bandi di gara, nonché nelle lettere di invito la clausola che prevede il rispetto del patto di integrità.

Durante l'anno 2020 il monitoraggio consisterà l'inserimento delle apposite clausole.

Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Al momento della redazione del presente documento l'Ente dispone di un regolamento adottato con Delibera commissariale n.29 del 10/10/2019.

Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Per quanto attiene le procedure selettive, al momento della redazione del presente Piano è vigente il Regolamento che disciplina lo svolgimento dei concorsi e le altre modalità di accesso agli impieghi presso l'Ente Parco. Per lo svolgimento delle selezioni, pertanto, verranno adottate le misure previste nel suddetto Regolamento finalizzate ad eliminare ogni interferenza dei funzionari dell'Ente preposti allo svolgimento delle prove selettive nonché all'eliminazione di ogni possibile conflitto di interesse. Si riferisce, in particolare, alle norme che garantiscono l'anonimato delle prove, che disciplinano le verbalizzazioni delle fasi concorsuali ed il funzionamento della commissione.

Misure di prevenzione comuni a tutte le aree a rischio

Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano, *si individuano*, in via generale, per il triennio 2020-2022, le seguenti *attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione* in tutte le aree a rischio:

Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni:

1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere conclusi con

provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc).

I provvedimenti conclusivi:

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale.

- devono essere sempre *motivati* con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento.

- devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

- di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) deve essere distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale, a meno che non coincidano.

2. L'ordine di trattazione dei procedimenti, ad *istanza di parte*, è quello *cronologico*, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti.

3. Per i procedimenti *d'ufficio* si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc.

4. *Astensione* dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di Area che si trovino *in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale*.

Meccanismi di controllo delle decisioni:

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti *sono pubblicati* all'Albo Pretorio on line, raccolti nelle specifiche sezioni del sito web dell'Ente, in attuazione al D.Lgs. n.33/2013 e s.m., e resi disponibili per chiunque a tempo indeterminato, salve le cautele necessarie per la tutela dei dati personali.

Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oggetto di verifica anche in sede di controllo di gestione e controllo successivo di regolarità amministrativa. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, quale presupposto per garantire il principio di legalità cui è soggetta la Pubblica Amministrazione, sarà il presupposto per una corretta misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (D.Lgs. 150/2009) e di controllo della gestione in attuazione degli articoli 147, 196, 198-bis del decreto legislativo 267/2000, come modificato e integrato a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sui controlli interni preventivi e successivi. Il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono destinatari di procedimenti di autorizzazione, concessione o

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, sarà effettuato in sede di esercizio dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativi sopra detti.

Tale verifica sarà effettuata anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Con specifico riferimento al rischio di corruzione, il rispetto dei termini procedurali è un importante indicatore di correttezza dell'agire amministrativo. Di contro, il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un'anomalia.

Tale anomalia deve poter essere in ogni momento rilevata dal Responsabile di Settore in modo da:

- riconoscere i motivi che l'hanno determinata;
- intervenire prontamente con adeguate *misure correttive*.

Il personale preposto in base agli atti di competenza propri *interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate* e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, *proponendogli le azioni correttive da adottare*.

Iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione. In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno, predispose una relazione sull'attività svolta, ai sensi della legge n. 190 del 2012. La relazione è redatta secondo il modello predisposto dall'A.N.A.C ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sotto-sezione "Altri contenuti" della sezione "Amministrazione trasparente". L'Autorità con apposita comunicazione del 26.11.2018 ha posticipato il termine di tale adempimento al 31 gennaio 2019.

Ai fini del monitoraggio il personale preposto è tenuto a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile. Come, altresì, evidenziato dall'ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e successivamente ribadito dal PNA 2016 (pag. 22), l'individuazione di eventuali "referenti" non è opportuna nelle strutture meno complesse nelle quali il successo del PTPC e delle sue misure è affidato alla diretta interlocuzione tra il RPCT e i responsabili degli uffici/personale tutto.

PARTE SECONDA

La Trasparenza

Obiettivi strategici

La *trasparenza* è la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, si intendono realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la *trasparenza* quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'*accesso civico*, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:
 - a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
 - b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il "*Freedom of Information Act*" del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge "*anticorruzione*" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del "*decreto trasparenza*".

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "*trasparenza della PA*" (l'azione era dell'amministrazione), mentre il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del "*cittadino*" e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la *libertà di accesso civico* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "*dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*", attraverso:

1. **l'istituto dell'accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. **la pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

Secondo l'ANAC *“la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”*.

La definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza è una parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza costituisce parte integrante del presente PTPC in apposita sezione “Trasparenza”, cui è interamente dedicato la Parte III.

Il nuovo accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede:

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. Il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“amministrazione trasparente”*.

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione *“per la riproduzione su supporti materiali”*, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

La trasparenza e le gare d'appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone: “*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*”

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale.

Attuazione

L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Con Delibera del Consiglio Direttivo n.47 del 10/10/2013 l'Ente ha approvato il "Regolamento per la gestione della pubblicazione di atti, documenti ed informazioni sul sito istituzionale dell'Ente adempimenti di cui all'art. 32 della legge 69/2009 e del D.lgs. n. 33/2013".

Tale provvedimento individua il Direttore come Responsabile della Trasparenza e del Servizio Amministrativo assegnando allo stesso il servizio di pubblicazione nel sito internet Sezione "Albo Pretorio" e quello di pubblicazione sul sito internet e sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore, Responsabile della Trasparenza e del Servizio Amministrativo, assegna le funzioni di responsabile e di certificatore delle pubblicazioni sul sito internet Sezione “Albo online” di cui all’art. 32 comma 1 L. 69/2009 all’Ufficio Amministrativo.

Al momento della redazione e predisposizione del presente PTPC si evidenzia che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 31/05/2018, notificato all’Ente Parco in data 04/06/2018 prot. 1160, l’Ente Parco è sotto la reggenza commissariale.

Le funzioni di responsabile per l’inserimento e aggiornamento dati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” di cui al D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs n. 97/2016 sono assegnate all’Ufficio Amministrativo in continuità con le scelte organizzative adottate all’interno dell’Ente.

Il Responsabile
della prevenzione della corruzione
F.to Dott.ssa Mery Sorrentino